

COMMISSIONE VII

DIFESA

36.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 LUGLIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE	PAG.	PAG.
		LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 247, 248
		LOMBARDI MAURO SILVANO 247
Congedi:		Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):
PRESIDENTE	243	Estensione dell'equo indennizzo al personale militare (2130);
Comunicazione del Presidente:		COVELLI: Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia (465) 248
PRESIDENTE	244	PRESIDENTE 248, 249, 250, 258
BOLDRINI	244	DE MEO 250
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		FASOLI 249, 250, 258
ZANIBELLI ed altri: Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (2620)	244	GUI 249
PRESIDENTE	244, 246	LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 250, 258
BOLDRINI	245, 246	Votazione segreta:
BUFFONE	245	PRESIDENTE 258
DE MEO, <i>Relatore</i>	244	
D'IPPOLITO	244, 246	
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	246	
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Senatori VENTURI GIOVANNI ed altri: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (<i>Approvato dal Senato</i>) (1554)	246	
PRESIDENTE	246, 247, 248	
BUFFONE, <i>Relatore</i>	246	

La seduta comincia alle 9,40.

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Scarascia Mugnozza e Vaghi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno comunico alla Commissione che, conformemente allo impegno che avevo assunto la volta scorsa in sede di discussione del provvedimento sul riordinamento dei ruoli dei sottufficiali dell'esercito, ho preso contatto con il Ministro Tanassi, il quale mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna essendo impegnato in incontri di carattere internazionale; mi ha comunicato, altresì, che si ripromette di intervenire la settimana prossima.

BOLDRINI. È una notizia ufficiale o ufficiale? Avevamo appreso dal gabinetto del Ministro che sarebbe venuto questa mattina. In questo modo arriveremo alla sospensione dei lavori parlamentari senza aver sentito il ministro.

Discussione della proposta di legge Zanibelli ed altri: Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (2620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zanibelli, Di Primio, Orlandi e La Malfa: « Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 ».

L'onorevole de Meo ha facoltà di svolgere la relazione:

DE MEO, *Relatore*. La Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 non ha completato i suoi lavori a causa di numerosi eventi che si sono verificati, non ultima la lunga crisi di governo che ha impedito ai componenti della Commissione di potersi riunire e lavorare.

D'altra parte il termine è scaduto il 30 giugno 1970 per cui la proroga si impone per poter dar modo alla Commissione di concludere i suoi lavori.

Il termine del 30 ottobre 1970 richiesto nella proroga mi sembra abbastanza congruo tenendo conto che c'è l'interruzione delle ferie estive; voglio sperare ed augurarmi nell'interesse di tutti che questo termine sia veramente l'ultimo affinché la Camera possa finalmente conoscere le conclusioni di questo lungo, laborioso e difficile lavoro che indubbiamente richiede impegno, serietà e

ponderazione sia nella consultazione dei documenti sia nella stesura della relazione che dovrà concludere i lavori della Commissione stessa.

Per queste ragioni invito i colleghi a dare voto favorevole alla richiesta di proroga al 30 ottobre 1970, con l'accortezza — e qui nella proposta di legge è già previsto — che l'effetto di questa proroga abbia inizio dal 1° luglio in quanto con il 30 giugno è scaduta la precedente proroga a suo tempo concessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'IPPOLITO. Desidero far notare che si tratta della terza volta che viene presentata una proposta di proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964.

Però mentre per le prime due volte la richiesta di proroga è stata avanzata dai membri della Commissione di inchiesta, ora per la prima volta tale richiesta viene presentata dagli onorevoli Zanibelli, Di Primio, Orlandi e La Malfa che non sono membri della Commissione, ma che, per altro, esprimono dei giudizi positivi su come la Commissione ha svolto i suoi lavori fino ad ora.

Vorrei poi aggiungere un'altra osservazione sulla quale invito a riflettere l'onorevole relatore.

Nella relazione introduttiva della proposta di legge Zanibelli e altri è scritto che il governo non ha potuto soddisfare con la necessaria tempestività, in rapporto e alla crisi di governo e alle elezioni regionali, i complessi adempimenti da tempo richiesti dalla Commissione.

Ora come fanno gli onorevoli Zanibelli, Di Primio, Orlandi e La Malfa, che pure non sono membri della Commissione di inchiesta, a sapere che il Governo non ha potuto rispondere?

Avrei più facilmente compreso una proposta di proroga avanzata dal governo e non da alcuni deputati i quali, non essendo membri né del Governo né della Commissione di inchiesta, non dovrebbero conoscere cose di questa natura.

Ma la questione nel merito è ancora di maggior rilievo se ci si sofferma su questi complessi adempimenti cui il Governo non avrebbe potuto fare fronte sia per la crisi di Governo sia per le elezioni regionali. Si tratta in realtà dell'invio di due documenti richiesti dalla Commissione d'inchiesta e

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1970

non spediti dal Governo. Uno riguarda la registrazione di un colloquio fra il generale De Lorenzo ed il consigliere di Stato Lugo, allora capo ufficio legislativo del Ministero della difesa; l'altro documento riguarda la richiesta di veline del SIFAR. Non è questa la sede di parlare delle numerose richieste avanzate dai membri della Commissione di inchiesta in merito all'invio dei due documenti, richieste alle quali il Governo non ha voluto rispondere.

Io ritengo che la giustificazione addotta dai proponenti della richiesta di proroga è assolutamente infondata, perché la Commissione avanzò una prima richiesta per il documento riguardante la registrazione del colloquio il 24 settembre 1969, epoca in cui non si pensava a crisi di governo, né ad elezioni regionali. Voglio anche rilevare che per inviare due documenti di questa natura — e la Commissione d'inchiesta conseguentemente ha dovuto praticamente non dico interrompere, ma limitare il ritmo dei propri lavori — non vi è bisogno di un periodo di assoluta calma ed inoltre il Governo, anche durante la crisi, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. Per tutto ciò ritengo che le giustificazioni addotte non siano valide.

In realtà noi ci troviamo di fronte, tenendo conto soltanto di questo aspetto particolare, ad una volontà di ritardare i lavori. Per quale motivo, infatti, la richiesta di proroga viene presentata il 25 giugno 1970 proprio alla scadenza dei lavori e viene discussa alla Commissione difesa, per poi passare al Senato, quando il precedente termine è scaduto già da due giorni?

Un'altra preoccupazione sorge a questo punto. Quale garanzia abbiamo che la Commissione possa rispettare il termine del 30 ottobre 1970? Infatti poiché la Commissione ritiene essenziale prendere visione dei documenti per concludere i propri lavori, se il Governo continua a non inviarli — e non sappiamo per quanto tempo persevererà in questo suo atteggiamento — allora ci troveremo di fronte all'esigenza di una ulteriore proroga. Inoltre avere presentato questa richiesta soltanto ora, impedisce che la Commissione possa usufruire di una proroga molto più limitata, come quella del 31 luglio 1970.

Per questi motivi ribadendo con forza le responsabilità molto serie che il Governo si è assunto attorno a questa questione, non ci sentiamo di avallare una proroga, che non sappiamo se potrà essere rispettata, poiché tutto dipende dalla volontà del Governo di

cambiare il suo atteggiamento nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta.

Quindi noi comunisti, pur coscienti del fatto che non può non esservi una proroga, visto e considerato che il 30 giugno è già trascorso, ci asterremo dalla votazione su questa proposta di legge.

BOLDRINI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole D'Ippolito volevo aggiungere una considerazione, che per me è fondamentale, e cioè che la Commissione d'inchiesta sul Sifar sta ultimando i propri lavori dopo diversi processi istruiti dalla magistratura, dopo l'esame da parte di una commissione militare del caso De Lorenzo e dopo una campagna politica e morale condotta dalla stampa per diversi mesi. E noi, come Parlamento, arriviamo per ultimi non solo al 30 ottobre, ma forse alla fine dell'anno. Voglio far presente questa incongruenza fra la realtà che esiste nel paese e la funzionalità della Commissione.

Infine vorrei aggiungere che si tratta anche di un problema di rapporti fra maggioranza ed opposizione. Infatti la maggioranza nel corso di quest'ultima settimana aveva convenuto con noi che bisognava limitare la proroga al 30 luglio 1970; poi all'ultimo momento per ragioni sconosciute questo accordo non è stato rispettato. Quindi io voglio sottolineare non solo l'astensione del nostro gruppo, ma anche la mancanza di un rapporto dialettico fra maggioranza ed opposizione. Il problema è estremamente grave e si dovrebbe fare un discorso abbastanza serio su di esso.

BUFFONE. Vorrei fare una brevissima dichiarazione dopo quanto ho ascoltato dal collega Boldrini. Con questo mio intervento voglio rivendicare alla Commissione d'inchiesta sul Sifar una grande serietà e impegno nel lavoro che finora ha svolto. È vero che ci sono stati dei processi e delle indagini, ma spetta al Parlamento formulare delle proposte concrete in rapporto alle risultanze dell'inchiesta.

L'onorevole Boldrini sa che la Commissione d'inchiesta avrà la possibilità di mostrare sia quale enorme massa di documenti ha dovuto esaminare sia come è stata approfondita l'indagine testimoniale per dare, fra l'altro, la possibilità all'opposizione, in seno alla Commissione, di poter disporre di tutti gli elementi di giudizio e di poter convocare le persone che si riteneva dovessero essere

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1970

ascoltate, onde esaminare tutti gli aspetti della particolare e complessa questione.

Per quanto riguarda la proroga è vero che si era parlato del 31 luglio; però voglio rilevare che su questo termine vi era stato un accordo puramente informale con l'opposizione. La verità è che esiste una impossibilità assoluta, in quanto non è stata ancora iniziata la stesura, di presentare ai primi di luglio la relazione alla Presidenza del Consiglio per avere poi dal Presidente del Consiglio, così come stabilisce la legge, quelle osservazioni, che porteranno all'inizio della discussione generale e in seguito al deposito dei documenti in Parlamento. Se noi dovessimo procedere in tal senso, ci troveremo nella situazione di chiedere alla fine di luglio un'altra proroga, perché in un mese è materialmente impossibile concludere tutto l'iter predisposto dalla legge.

Per quanto riguarda il rapporto maggioranza-opposizione, non dobbiamo assolutamente drammatizzare, perché questo rapporto esiste a tutti i livelli dei dibattiti parlamentari ed è il più fattivo possibile, in quanto crea una dialettica sempre aperta comprovata dagli atti ufficiali e della Commissione d'inchiesta e della Commissione difesa.

BOLDRINI. Non voglio replicare per carità di patria!

D'IPPOLITO. Voglio rilevare che il Presidente della Commissione di inchiesta, in data 12 giugno 1970, è stato costretto a scrivere una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri sottolineando il disagio della Commissione stessa per la mancata risposta del ministro della difesa ad una richiesta avanzata nel settembre 1969. Aggiungo che vi sono stati poi anche numerosi solleciti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Per quanto riguarda il Governo devo confermare la volontà, più volte espressa in questa sede, che il Governo non ha soltanto la volontà ma direi la necessità di chiudere molto rapidamente questa inchiesta.

Devo dire che da questo punto di vista il Governo è stato sempre sollecitato a fornire tutto quello che gli è stato richiesto, né credo che si possa dimostrare il contrario facendo riferimento ad una lettera per la quale sarebbe necessario aprire un lungo discorso, e non è questa la sede più adatta, in quanto è

opportuno far riferimento a tutta la documentazione che è stata richiesta.

Potremmo anche esprimere parere di contrario avviso ad una ulteriore proroga; però siccome desideriamo che la Commissione di inchiesta abbia la possibilità di approfondire fin dove vuole tutta questa materia, ci rimettiamo alle decisioni della Commissione su questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con le leggi 1° agosto 1969, n. 472, e 24 dicembre 1969, n. 979, è ulteriormente prorogato al 30 ottobre 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1970.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Venturi Giovanni ed altri: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (Approvata dal Senato) (1554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Venturi Giovanni, Falcucci Franca e Bernardinetti: « Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri », già approvata dal Senato.

Prego l'onorevole Buffone di svolgere la relazione in sostituzione del relatore Scarascia Mugnozza, in congedo.

BUFFONE, Relatore. A suo tempo la Commissione difesa ha approvato un provvedimento analogo dal quale, per altro, sono rimasti fuori per carenze del dettato legislativo i capitani anziani delle classi del 1913, 1914 e 1915.

Ora si tratta di perfezionare quel provvedimento con la proposta al nostro esame che il Senato ha già approvato, dando la possibilità di estendere la legge 12 novembre 1955,

n. 1137 agli altri capitani anziani delle classi del 1913, 1914 e 1915 e annullando in tal modo una situazione di discrasia che si era verificata per una carenza di ordine legislativo.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, suggerendo, però, una modifica alla formulazione dell'articolo 3, che riguarda la copertura dell'onere finanziario, della quale darò lettura in sede di esame degli articoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI MAURO SILVANO. Consideriamo la proposta di legge al nostro esame un provvedimento pertinente, pur se interessa un numero ristretto di persone — credo nove — in quanto viene ad eliminare una vera e propria ingiustizia a carico di una categoria, che non abbiamo difficoltà a definire meritoria, cioè dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri provenienti dai ruoli dei sottufficiali, i quali si sono conquistati un posto ragguardevole con grande sacrificio. Si tratta di un personale che si è fatto in virtù delle proprie capacità e della propria volontà, che fondendo queste intrinseche capacità è riuscito ad emergere passando attraverso una selezione veramente severa e giusta, come dovrebbe essere per tutti i quadri del nostro esercito, mentre in effetti lo è solo e prevalentemente per coloro che provengono come si dice dalla « gavetta ».

Con questa proposta di legge noi accordiamo ai capitani anziani né più né meno di quello che hanno già ottenuto i loro colleghi di altre armi e di altri corpi che si trovano in analoghe condizioni.

Ritengo eloquente a questo riguardo la relazione che il senatore Rosa ha fatto alla IV Commissione permanente del Senato.

Il senatore Rosa nella sua esposizione si è preoccupato di ricordare le ingiustizie nei confronti dei capitani anziani dei carabinieri, a cominciare dalla legge n. 1137 del 12 dicembre 1955, e le sperequazioni tra questi ultimi e i loro colleghi di altre armi.

Fra l'altro questa proposta di legge ci giunge a distanza di un anno da quando è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, e questo ritardo così consistente non è privo di significato, anche in relazione al fatto — cosa che noi sottolineiamo con piacere — che se oggi abbiamo in discussione questo provvedimento è perché finalmente si è dato seguito da parte del governo al voto che in tal senso, nella seduta del 29 aprile 1970, era stato formulato all'unanimità dalla Commissione difesa del Senato.

Ma l'accumularsi di tutto questo ritardo vuol dire che ci sono state delle resistenze, delle remore, se non addirittura delle opposizioni, e la cosa assume secondo noi un carattere di gravità, non solo e non tanto in riferimento agli interessi dei singoli posti, ma ripeto, per i criteri che presiedono all'avanzamento nei quadri, che rivelano la tendenza a promuovere non già chi merita, ma piuttosto secondo una visione di casta.

Si deve rilevare che contrariamente alle promesse fatte, agli impegni assunti, anche in occasione dell'approvazione della proposta di legge dell'onorevole Buffone n. 293, questi casi non furono tenuti nella opportuna considerazione.

Evidentemente se ci fosse stata la nuova legge di avanzamento — che la mia parte non si stancherà mai di sollecitare — questo inconveniente non si sarebbe verificato, e non ci sarebbe bisogno di varare così frequentemente provvedimenti riparatori.

Con questo spirito noi voteremo in favore della proposta di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo ringrazia il relatore per quanto ha detto, sia pure brevemente, ma in forma concisa e molto chiara, a proposito di questa proposta di legge.

Voglio ricordare che per queste leggi, che riguardano sempre un numero limitatissimo di beneficiari, il Parlamento ed il Governo si sono mostrati di massima sempre contrari alla loro approvazione; in questo caso però si tratta in realtà di rimediare ad una ingiustizia, che si era verificata nel tempo in rapporto ad altre armi, come per esempio alla guardia di finanza. Pertanto il Governo, rendendosi conto di tutto ciò, dopo gli iniziali motivi di perplessità che si riferivano a principi di carattere generale e non particolare, ha ritenuto di esprimere il proprio parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri

appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915, nel senso che gli interessati vengono promossi nel soprannumero anziché a disposizione.

Le eccedenze di organico risultanti nel grado di maggiore per effetto delle promozioni di cui al comma precedente sono riasorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare nell'avanzamento.

(È approvato).

ART. 2.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1969.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del quale do lettura.

ART. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, per complessive lire 2.800.000, si farà fronte con le disponibilità del capitolo n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969.

Il relatore Buffone, secondo il suggerimento espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, per complessive lire 2.800.000, si farà fronte con le disponibilità del capitolo n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo il mio rammarico poiché la proposta di legge deve tornare al Senato. Mi rimetto, comunque, alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 2130 e della proposta di legge Covelli n. 465, per l'estensione dell'equo indennizzo al personale militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2130 e della proposta di legge n. 465, per l'estensione dell'equo indennizzo al personale militare.

Come i colleghi ricordano noi avevamo già proceduto all'approvazione dei primi quattro articoli, accantonando l'articolo 5 e dopo aver approvato in linea di massima un emendamento aggiuntivo alla tabella annessa al disegno di legge avevamo sospeso la discussione per conoscere il parere della Commissione bilancio sull'emendamento stesso.

La Commissione bilancio propone, per poter coprire l'onere finanziario, uno spostamento di decorrenza dal 1° gennaio 1969 al 1° gennaio 1970. Quindi si dovrebbe modificare l'articolo 5 del disegno di legge.

Do lettura comunque del parere della Commissione bilancio: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sull'emendamento alla tabella allegata al disegno di legge, trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 24 giugno 1970.

Con l'occasione la Commissione segnala alla competente Commissione di merito come non risulti più congrua la indicazione di copertura formulata dall'articolo 5 della iniziativa legislativa governativa, che richiama una congrua riduzione degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1969 a fronte della maggiore spesa implicata a carico dell'anno finanziario medesimo, per la prevista decorrenza retroattiva dei benefici contemplati dal disegno di legge dal 1° gennaio 1969, poiché la postazione del predetto fondo globale, inizialmente destinata al finanziamento dello specifico titolo di spesa oggetto del provvedimento, risulta già utilizzata per altra e diversa destinazione di spesa. La Commissione, pertanto, a modifica della decisione adottata in data 4 febbraio 1970, delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge (e sulla modifica della allegata tabella), a condizione che la decorrenza del provvedimento sia spostata dal 1° gennaio 1969 al 1° gennaio 1970, in modo da escludere qualsiasi onere a carico del decorso esercizio finanziario. Di conseguenza, l'articolo 5 dovrà risultare modificato nei seguenti termini: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.

All'onere annuo di lire 1.700 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge,

si provvede, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Di fronte a questo parere, che condiziona l'approvazione del disegno di legge in sede legislativa, noi abbiamo due possibilità. La prima consiste nell'insistere per la decorrenza 1° gennaio 1969 e quindi chiedere un riesame del parere da parte della Commissione bilancio nella speranza che questa possa rivedere la sua posizione; però vi è il pericolo che la Commissione bilancio perseveri nel suo atteggiamento con conseguente applicazione del comma ottavo dell'articolo 40 del Regolamento e, quindi, ulteriore ritardo nell'approvazione di questo provvedimento.

La seconda possibilità consiste nell'ade-guarci al parere della Commissione bilancio e procedere oggi stesso all'approvazione del provvedimento in modo da inviarlo immediatamente al Senato. Riguardo a ciò la Commissione deve decidere.

FASOLI. La nostra parte non può non rilevare con stupore il fatto che i fondi, che erano stati stanziati nel fondo globale per la copertura di un certo provvedimento siano stati invece stornati per altre spese che non concernono il personale delle Forze armate. Infatti il provvedimento che riguarda gli ex combattenti — a favore del quale sono stati stornati i fondi inizialmente destinati al disegno di legge al nostro esame — coinvolge anche altri dipendenti dello Stato e, la cosa è davvero inconcepibile e rappresenta una delle più grandi anomalie, non riguarda i militari, proprio coloro cioè che più degli altri dovrebbero godere di questi benefici, in quanto per loro scelta hanno affrontato i sacrifici della vita militare.

GUI. Solo io mi sono battuto a suo tempo affinché il provvedimento comprendesse anche i militari, ma nessuno mi ha aiutato.

FASOLI. Si è battuto nell'ambito del Governo.

GUI. Anche nella Commissione affari costituzionali.

FASOLI. Se il provvedimento fosse venuto all'esame della nostra Commissione, noi avremmo messo in rilievo questa anomalia ed incongruenza, che dovrà essere sanata nel più breve tempo possibile.

Noi sappiamo che l'onorevole Buffone ha presentato un provvedimento per l'estensione di questi benefici anche ai militari e ce ne compiacciamo. Allo stato attuale noi non possiamo non approvare un provvedimento, che rende giustizia a coloro che per 14 anni hanno avuto un trattamento sfavorevole rispetto ai civili; ma è necessario sottolineare la nostra perplessità di fronte al nuovo parere emesso dalla Commissione Bilancio.

Il relatore presso la Commissione Bilancio non ha potuto fare a meno di sottolineare che l'elevazione del coefficiente di moltiplicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo a favore degli ufficiali appartenenti a carriera limitata al grado di colonnello o inferiore, da 2 a 2,7 non modifica quasi nulla la incidenza finanziaria perché coloro che godranno di questo equo indennizzo saranno un numero limitatissimo.

È evidente quindi che c'è stato un ripensamento non derivato dal fatto di aver apportato questo emendamento: esso sarebbe senza dubbio sorto nel momento in cui la legge sarebbe andata al Senato.

Noi ci rendiamo conto che se anche respingessimo il parere che ci è stato oggi presentato dalla Commissione Bilancio — che è stato approvato a maggioranza dopo che essa si era espressa in un certo senso e dopo che c'era stato, dunque, un adeguamento postumo di essa al punto di vista del Governo — questa stessa questione sarà di nuovo presente alla Commissione Finanze e tesoro del Senato.

È una situazione insostenibile che non può non essere sottolineata con fermezza dalla Commissione.

Tutto questo conferma ancora di più la nostra determinazione a presentare un ordine del giorno affinché da parte del Governo ci sia una volontà riparatoria nei confronti di coloro che vengono ad essere esclusi da 15 anni dal beneficio dell'equo indennizzo.

GUI. Pur esprimendo il mio rammarico, penso che è difficile modificare il parere della commissione Bilancio, anzi, credo che per evitare ulteriori danni sia meglio adeguarci a questo parere.

PRESIDENTE. In tutto questo, l'unica cosa che ci consola è che il nostro scrupolo ha bloccato qui l'approvazione della decorrenza al 1° gennaio 1969 anziché al Senato con conseguente ritorno alla Camera del provvedimento.

Non c'è dubbio che non può avere alcuna giustificazione il fatto di aver utilizzato diversamente ciò che nel fondo globale era stato

fissato per la concessione dell'equo indennizzo al personale militare.

FASOLI. Concludo chiedendo di conoscere quali e quante somme iscritte nel fondo globale sono ancora destinate a provvedimenti di legge che devono essere approvati. Ciò per impedire che ci possa essere un travaso di somme da una destinazione all'altra e per fare in maniera che, effettivamente, le previsioni siano fatte secondo quelle giuste esigenze che si ritiene opportuno fare oggetto di provvedimenti legislativi.

DE MEO. Io sono rimasto meravigliato quando è passato il provvedimento dell'estensione dei benefici dei combattenti ai soli dipendenti civili, escludendo i militari. Se, in quella sede, non abbiamo voluto ritardare il provvedimento con emendamenti dell'ultimo momento, è stato solo perché l'iter di quella proposta di legge è stato molto complesso.

In ogni modo, l'onorevole Buffone ha già presentato una proposta di legge sulla quale mi auguro che la Commissione si esprima all'unanimità al fine di riparare questo atto d'ingiustizia.

Sono del parere di approvare questo disegno di legge così come ci viene suggerito dalla Commissione bilancio per guadagnare tempo e per evitare che lo stesso problema sorga nell'altro ramo del Parlamento.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La Commissione Difesa della Camera si renda conto quanto sia sincero il rammarico del Governo; io stesso aveva pregato il collega Fasoli di ritirare un emendamento, nella seduta precedente, concernente la retrodatazione proprio per non finire nelle maglie della Commissione Bilancio che avrebbe messo in evidenza le difficoltà di ordine finanziario per quanto riguarda la copertura; avevo inoltre, già in quella seduta, espresso il vivo interessamento del Governo per trovare il modo di superare queste difficoltà.

Pertanto già nella seduta passata avevo implicitamente accettato di portare questo problema all'attenzione del ministero, e oggi ne sono più che mai convinto; non posso però dimenticare quella che è la realtà e quelle che sono state le raccomandazioni che da tutti i settori sono pervenute in questa materia, per cui credo che allo stato attuale, se la Commissione è concordemente d'accordo, si potrebbe approvare il disegno di legge al nostro esame, fermo restando l'impegno del Governo a voler rivedere questo problema, che certamente con la decisione della Commissione Bilancio si è ulteriormente aggravato.

Per quanto riguarda i benefici agli ex combattenti devo dire che in realtà anche noi siamo favorevoli alla estensione degli stessi a favore del personale militare; però in questo momento non credo sia opportuno sollevare questo problema.

Per questi motivi invito la Commissione ad approvare il disegno di legge secondo i suggerimenti pervenuti dalla Commissione Bilancio, nella speranza che in questi ultimi giorni di lavori parlamentari il Senato possa approvare definitivamente il disegno di legge che oggi è al nostro esame.

Concludo ribadendo l'impegno a rivedere tutta la materia che certamente si è aggravata con la posizione che al riguardo ha assunto la Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 5 di cui si dà lettura:

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1969.

All'onere annuo di lire 1.700.000.000 derivante dalla presente legge a carico degli esercizi 1969 e 1970 si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole de Meo, conformemente al suggerimento espresso dalla Commissione Bilancio ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.

All'onere annuo di lire 1.700 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1970

Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.

A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
1 ^a categoria	<p><i>Massimo</i> - 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza.</p> <p><i>Minimo</i> - 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza, diminuito del 4%.</p>	<p><i>Massimo</i> - 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato.</p> <p><i>Minimo</i> - 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato, diminuito del 4%.</p>	<p><i>Massimo</i> - 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato.</p> <p><i>Minimo</i> - 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato, diminuito del 4%.</p>
2 ^a categoria	<p><i>Massimo</i> - 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
3 ^a categoria	<p><i>Massimo</i> - 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1970

Segue: Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.

	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.			
4ª categoria	<i>Massimo</i> - 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	<i>Massimo</i> - 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	<i>Massimo</i> - 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.
5ª categoria	<i>Massimo</i> - 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	<i>Massimo</i> - 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	<i>Massimo</i> - 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.
6ª categoria	<i>Massimo</i> - 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	<i>Massimo</i> - 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	<i>Massimo</i> - 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.
7ª categoria	<i>Massimo</i> - 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	<i>Massimo</i> - 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	<i>Massimo</i> - 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. <i>Minimo</i> - 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1970

Segue: *Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.*

	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.			
8ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
B) Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla Tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
Per tutte le categorie ivi previste.	<p><i>Massimo</i> - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>

Do ora nuovamente lettura dell'emendamento presentato nella precedente seduta e dalla Commissione già approvato in linea di principio in attesa del parere della Commissione Bilancio che, come è noto, si è espressa favorevolmente:

Alla colonna ufficiali, in corrispondenza della misura massima dell'equo indennizzo per la prima categoria, dopo le parole: cate-

goria di appartenenza, apporre la seguente nota:

Per gli ufficiali appartenenti a carriera limitata al grado di colonnello o inferiore il coefficiente di moltiplicazione è di 2,7.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La tabella risulta, pertanto, così formulata:

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1970

Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.

	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.			
1 ^a categoria	<p><i>Massimo</i> - 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza (1).</p> <p><i>Minimo</i> - 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza, diminuito del 4%.</p>	<p><i>Massimo</i> - 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato.</p> <p><i>Minimo</i> - 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato, diminuito del 4%.</p>	<p><i>Massimo</i> - 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato.</p> <p><i>Minimo</i> - 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato, diminuito del 4%.</p>
2 ^a categoria	<p><i>Massimo</i> - 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 95% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 95% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
3 ^a categoria	<p><i>Massimo</i> - 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 78% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 78% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>

(1) Per gli ufficiali appartenenti a carriera limitata al grado di colonnello o inferiore il coefficiente di moltiplicazione è di 2,7.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1970

Segue: Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.

A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
4ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 64% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 64% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
5ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 47% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 47% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
6ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 30% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 30% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
7ª categoria	<p><i>Massimo</i> - 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p><i>Massimo</i> - 15% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p><i>Minimo</i> - 15% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1970

Segue: Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.

	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
<p>A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.</p> <p>8ª categoria</p>	<p>Massimo - 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p>Massimo - 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p>Massimo - 9% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 9% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>
<p>B) Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla Tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.</p>	UFFICIALI	SOTTUFFICIALI	MILITARI DI TRUPPA
<p>Per tutte le categorie ivi previste.</p>	<p>Massimo - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p>Massimo - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>	<p>Massimo - 3% dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.</p> <p>Minimo - 3% dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.</p>

La pongo in votazione.
(È approvata).

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1970

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Fasoli, Boldrini, D'Auria, Lombardi Mauro Silvano, Nahoum, Pietrobono e Tagliaferri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione Difesa

rilevato che l'approvazione della legge sull'equo indennizzo al personale militare interviene con un relativo ritardo rispetto alla approvazione di analogo istituto per i dipendenti civili dello Stato;

considerato che i militari cessati dal servizio anteriormente alla data del 1° gennaio 1970 e già titolari di pensione privilegiata per malattia contratta per causa di servizio ordinario restano esclusi dall'emanando provvedimento;

impegna il Governo

a riesaminare il problema con senso di equità nei confronti di chi abbia in qualsiasi tempo avuto menomata la propria integrità fisica per servizio reso alla collettività ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno testé letto.

FASOLI. Dopo la dichiarazione del Governo non insisto per la votazione dell'ordine del Giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge ZANIBELLI ed altri: « Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 » (2620):

Presenti	23
Votanti	13
Astenuti	10
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori VENTURI GIOVANNI ed altri: « Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri » (*Approvata dal Senato*) (1554):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Estensione dell'equo indennizzo al personale militare » (2130):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2130, risulta assorbita la proposta di legge Covelli n. 465.

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Buffone, D'Alessio, D'Auria, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Fasoli, Fornale, Gui, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Nahoum, Napoli, Pietrobono, Radi, Ruffini, Tagliaferri, Trombadori, Vecchiarelli.

Si sono astenuti nella votazione della proposta di legge n. 2620:

Boldrini, D'Alessio, D'Auria, D'Ippolito, Fasoli, Lombardi Mauro Silvano, Nahoum, Pietrobono, Tagliaferri, Trombadori.

Sono in congedo:

Scarascia Mugnozza, Vaghi.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO